

DETERMINA N. 116 del 13/06/2025

OGGETTO: Approvazione Regolamento Porto Turistico San Giorgio Marina.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto lo Statuto vigente ed in particolare l'articolo che pone in carico al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico la competenza gli atti a natura regolamentare;

Dato atto che la SGDS Multiservizi srl è una società soggetta a coordinamento e controllo del Comune di Porto San Giorgio;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 20 maggio 2025 del Comune di Porto San Giorgio avente ad oggetto "Gestione del Porto turistico di Porto San Giorgio: istituzione del servizio pubblico locale di rilevanza economica e affidamento in house della gestione alla Società partecipata SGDS Multiservizi s.r.l.. Variazione di bilancio";

Vista la determina RP/RG 40/884 del 24/5/2025 con la quale è stato approvato lo schema di concessione demaniale marittima avente ad oggetto l'occupazione e l'uso dell'area adibita a porto turistico sita nel Comune di Porto San Giorgio identificata come individuata nell'atto formale 10/06 tra l'amministrazione marittima e la precedente concessionaria Marina di Porto san Giorgio s.p.a

Vista la concessione demaniale marittima numero di registro 535 e numero di repertorio 536 del 24 maggio 2025;

Dato atto che secondo le indicazioni dell'amministrazione comunale i contratti per gli ormeggi possono essere stipulati fino al 31/12/2025;

Richiamato il verbale di consegna del porto turistico del 26/5/2025

Evidenziato che prima di procedere alla stipula dei contratti per gli ormeggi stagionali occorre procedere all'approvazione del Regolamento portuale;

Visto l'allegato Regolamento che forma parte integrante e sostanziale del presente procedimento;

Evidenziato che il responsabile del presente procedimento è il geom. Andrea Palmieri;

Dato atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il presupposto della procedura;



DETERMINA

- DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI APPROVARE il Regolamento del Porto Turistico "San Giorgio Marina" che si allega sotto la lettera a) per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI DISPORRE che al presente provvedimento venga assicurata la massima trasparenza mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale;
- DI INVIARE il Regolamento alla Capitaneria di Porto per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata ai fini dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, per gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

SGDS MULTISERVIZI srl
L'Amministratore Unico
Avv. Giovanni Lanciotti



REGOLAMENTO PORTUALE

**Approvato con determina
n.116 del 13/06/2025**

Art. 1 Società concessionaria

Il porto turistico viene gestito dalla SGDS Multiservizi s.r.l. in seguito indicata semplicemente “Società”, con sede in Largo Carducci n. 8 Porto San Giorgio in forza della concessione demaniale n. 535 del 24/08/2025.

Art. 2 Oggetto del presente Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto disciplina l'amministrazione generale del porto turistico di Porto San Giorgio denominato “SAN GIORGIO MARINA” ed in particolare i servizi offerti nelle aree delimitate nella planimetria allegata (A).

Art. 3 I servizi gestiti

La società per tutta la durata della concessione demaniale provvederà ad assicurare i servizi necessari al funzionamento del porto.

Il Responsabile del porto, avvalendosi del personale SGDS M. e/o di terzi, curerà l'espletamento dei seguenti servizi:

1. pulizia delle banchine, delle aree a terra e dello specchio d'acqua portuale;
2. assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio da mare e da terra nonché predisposizione delle relative sistemazioni ivi comprese catenarie, corpi morti e gavitelli;
3. raccolta dei rifiuti di bordo posizionati dagli utenti nei punti di raccolta. A tale scopo nelle banchine sono previste e collocate apposite isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti;
4. fornitura idrica e di energia elettrica;
5. illuminazione delle banchine e dell'area portuale;
6. predisposizione e manutenzione di servizi di primo intervento antincendio;
7. pulizia dei servizi igienici accessibili ed utilizzabili dagli utenti;
8. servizio di diffusione degli avvisi ai naviganti ed altre comunicazioni dell'Autorità marittima;
9. vigilanza sulle parti di uso comune, sugli arredi ed impianti del porto, nonché sulle imbarcazioni, per assicurare l'osservanza delle norme di legge e del presente regolamento;
10. manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, arredi e opere portuali;
11. servizio meteorologico;
12. fornitura di carburanti.

Gli utenti in transito potranno usufruire dei servizi predetti come ogni altro servizio predisposto dalla “Società” secondo le modalità all'uopo stabilite, corrispondendo i relativi compensi previsti dalle

tariffe in vigore.

Detti servizi godono della clausola di esclusività di cui all'art. 1567 del C.C.

Art. 4 San Giorgio Marina Resort

Il porto turistico è struttura ricettiva “Marina Resort” dotata di servizi di pernottamento e complementari, in linea con le previsioni del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti del 3 ottobre 2014 allegato B.

La struttura “San Giorgio Marina Resort” è gestita da SGDS M. la quale espone, presso i propri uffici in modo ben visibile:

- a) la segnalazione certificata di inizio attività (Scia);
- b) la dichiarazione dei requisiti e l’elenco delle caratteristiche possedute dalla struttura ricettiva;
- c) la tabella dei prezzi;
- d) i costi dei servizi straordinari.

I posti barca della “San Giorgio Marina Resort”, possono essere:

- a) di transito, i quali vengono utilizzati esclusivamente per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto per l’intero periodo;
- b) annuali, stagionali ecc., i quali vengono utilizzati per lo stazionamento delle imbarcazioni nell’ambito di contratti di ormeggio, e per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto in alcuni periodi nel corso dell’anno.

Art. 5 Accesso pedonale

I percorsi pedonali del porto e le banchine aperte all’uso pubblico, ove presenti, sono di libero accesso, ferma l’osservanza delle vigenti ordinanze, nonché delle ulteriori norme di legge o regolamentari, sulla circolazione nell’ambito portuale, incluse quelle dell’Autorità Marittima.

Art. 6 Accesso e sosta veicoli

L’ingresso dei veicoli nell’area portuale è regolato con un sistema di controllo a sbarre gestito dalla “Società”.

L’ingresso e il parcheggio dei veicoli nell’area portuale sono riservati agli utenti debitamente autorizzati, mediante il rilascio di un apposito codice. E’previsto un codice per i titolari di imbarcazioni fino a 14 mt e di due codici per i titolari di imbarcazioni oltre i 14 mt.

Il parcheggio è permesso, alle vetture autorizzate, esclusivamente negli stalli all’uopo destinati, individuati da apposita segnaletica verticale e/o orizzontale. Il parcheggio non è custodito e la

SGDS MULTISERVIZI S.r.l. – Cod. Fisc. e P.I. 01780530448 – REA n. 173042 – Capitale sociale € 10.400 i.v.

“Società” non risponderà in alcun modo di eventuali danni, furti, incendi o sinistri in genere.

La velocità massima consentita ai veicoli all'interno del porto viene fissata in 30 Km/h

È fatto divieto tenere nelle vetture parcheggiate materiali e/o sostanze infiammabili, animali o oggetti la cui presenza possa, per qualsiasi ragione, costituire pericolo.

È consentito l'ingresso e la sosta in porto ai mezzi e al personale delle Forze Armate, VV.FF. e di Polizia, della Autorità Marittima, o a pubblici funzionari, che ne abbiano necessità in ragione del servizio istituzionale svolto.

L'accesso inoltre è consentito a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico e scarico di mezzi o materiali, sia stato concesso specifico permesso.

Ogni altro utente del porto per depositare persone o bagagli, può accedere con la propria vettura, rimorchio o altro veicolo trainante nella zona appositamente indicata e con il permesso della “Società”. Al termine delle citate operazioni, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati fuori dal Porto.

Lo stazionamento dei mezzi in posizione non consentita darà luogo all'immediata rimozione forzata a spese del proprietario.

La “Società” si riserva di istituire parcheggi liberi a tempo ed a pagamento, le cui aree saranno indicate da apposita segnaletica. Gli utenti di tali parcheggi sono tenuti all'osservanza della regolamentazione disposta dalla “Società”. Superati i limiti di tempo concesso, e comunque quando gli automezzi vengono lasciati in una zona non consentita, gli stessi verranno rimossi dalla “Società” a spese dei proprietari.

Resta fermo l'obbligo di osservanza delle vigenti ordinanze, e delle ulteriori norme di legge o regolamentari volte a regolare la circolazione e la sosta veicolare in ambito portuale.

Art.7 Accesso ai pontili.

L'accesso ai pontili portuali è riservato:

- a) ai proprietari, agli equipaggi e agli ospiti delle unità ormeggiate;
- b) al personale dipendente o di fiducia di SGDS M.;
- c) al personale autorizzato dalla “Società” ad accedere a bordo per ragioni di servizio;
- d) alle altre persone espressamente autorizzate da SGDS M.

È vietato l'accesso ai pontili, per qualsiasi motivo, a ogni tipo di autoveicolo, ai motocicli o biciclette di ogni genere (inclusi monopattini e simili), fatta eccezione esclusivamente per i mezzi impiegati da personale autorizzato.

Restano salve le apposite aree, ove esistenti, alle quali l'accesso alle biciclette è consentito.

È sempre consentito l'accesso ai pontili ai mezzi e personale delle Forze Armate e di Polizia o

Pubblici Funzionari che abbiano necessità di accedere in ragione del servizio istituzionale svolto. Potranno, inoltre, essere messi a disposizione dell'Autorità Marittima e/o di Forze Armate di Polizia degli appositi posti per l'ormeggio delle rispettive unità, comprese le moto d'acqua.

SGDS M. potrà limitare l'accesso del pubblico ai pontili anche attraverso l'installazione di apposite opere di chiusura.

Nelle aree operative portuali, o nelle altre aree specificamente individuate, dovranno essere osservate altresì, oltre alle norme del codice della navigazione, le ordinanze e le norme emanate dalla competente Autorità Marittima.

Art. 8 Tipologia di Ormeggi

Gli ormeggi delle imbarcazioni da diporto, salve le variazioni riservate al giudizio della "Società", sono divisi in diverse categorie secondo il tipo e/o misura di imbarcazione; tali categorie vengono illustrate nella planimetria allegata (C).

I posti di ormeggio sono contrassegnati con una numerazione progressiva riportata sulle fronti di approdo e sul ciglio di banchina o pontile in modo ben visibile.

Ciascun utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione e può fruire del solo posto a lui riservato con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove.

Le imbarcazioni non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto di ormeggio, con la tolleranza dell'1% in larghezza. Per quanto riguarda la lunghezza è ammessa una tolleranza di 50 cm, da 51 cm in poi viene attribuito l'ormeggio di categoria immediatamente superiore (esempio: natante di 6,50 classe ormeggio 6 metri, natante 6,51 mt classe ormeggio 7 metri).

Le dimensioni delle imbarcazioni vanno riferite agli effettivi ingombri, compresi eventuali pulpiti, delfiniere, bompressi, piattaforme ed altre sporgenze a prua, a poppa o laterali, quali pinne stabilizzatrici, parabordi fissi e mobili, ecc.

Le imbarcazioni che comunque eccedano anche una sola delle due dimensioni vengono classificate nella categoria immediatamente superiore ai fini dell'assegnazione del posto di ormeggio e del relativo canone.

Art. 9 Assegnazione Ormeggi

L'assegnazione degli ormeggi, relativamente ai posti disponibili riferiti alle categorie delle unità, è disposta in base all'ordine cronologico delle richieste presentate dagli interessati – personalmente, ovvero mediante delega con allegata copia di un valido documento di identità del delegante e del delegato, e su appositi modelli preventivamente predisposti da SGDS M.

Ogni utente dovrà sottoscrivere al momento dell'assegnazione del posto barca, con SGDS M., il relativo contratto, allegando la seguente documentazione:

- documento di identità in corso di validità;
- autocertificazione della residenza;
- Polizza Assicurativa RC;
- foto dell'imbarcazione/natante;
- licenza di navigazione (se immatricolata);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorietà attestante le caratteristiche del natante e la proprietà dello stesso, corredato da certificato di omologazione e certificato d'uso del motore;
- certificato di sicurezza (se previsto).

In assenza di contratto debitamente sottoscritto, SGDS M. non riterrà valida l'assegnazione e allontanerà coattivamente l'imbarcazione a spese dell'utente. Gli eventuali danni che dovesse subire l'imbarcazione durante la rimozione e la sosta, non potranno essere imputati alla "Società", essendo diretta conseguenza dell'incuria del proprietario.

Gli ormeggi assegnati hanno di norma durata annuale: 01 gennaio - 31 dicembre.

Possono tuttavia essere assegnati anche ormeggi stagionali, che comprendono mesi dell'anno successivo (es: Ottobre-Aprile).

I posti di ormeggio già assegnati saranno considerati a tutti gli effetti rinnovati per l'anno successivo. Gli assegnatari che non desiderino confermare la titolarità del posto di ormeggio sono tenuti ad inviare apposita comunicazione scritta e debitamente firmata a SGDS M., a mezzo raccomandata postale (o P.E.C.) oppure mediante consegna personale a mani presso l'Ufficio Porto entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui la rinuncia si riferisce.

Le rinunce effettuate oltre il termine di cui al precedente capoverso, potranno essere accolte con riserva. In tal caso, SGDS M. avrà diritto di riassegnare il posto barca interessato ad altro utente, fermo restando per il rinunciante l'obbligo di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto fino al giorno antecedente la data di effettiva assegnazione di tale posto a nuovo utente, o comunque fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento. A partire dal 1 gennaio 2026, nel contratto verrà specificato che in ogni caso non è mai previsto il recesso anticipato del contratto e il rimborso di canoni o parti di essi già pagati per i mesi non goduti.

Il pagamento del corrispettivo relativo agli ormeggi annuali e stagionali dovrà essere effettuato contestualmente alla stipula del contratto.

In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto per l'ormeggio, che sia superiore a 15 giorni, SGDS M. potrà:

(a) esercitare, con apposita comunicazione inviata all'interessato, il diritto di ritenzione dell'unità a

norma dell'art. 2756 c.c., risolvere il contratto di ormeggio allocando a terra tale unità in appositi spazi nell'ambito portuale o in altre strutture, anche di terzi (eventualmente autorizzati alle operazioni di vendita di cui all'art. 2797 c.c.), da essa appositamente individuate e riassegnando il posto barca ad altro soggetto, con addebito delle spese per la rimozione, il ricovero e la custodia all'utente moroso, è esclusa in tale ipotesi qualsiasi responsabilità in capo alla medesima SGDS M. per eventuali danni eventualmente subiti dall'unità durante la rimozione o il ricovero o la custodia, in quanto imputabili alla mora dell'utente;

(b) attivare tutti gli strumenti di legge e/o negoziali per il recupero coattivo del credito, inclusa, tra l'altro, l'esecuzione a norma degli artt. 2796 e 2797 c.c.

In ogni caso SGDS M. per questioni di sicurezza di ormeggio e della navigazione si riserva di non accettare imbarcazioni che, per ragioni di pescaggio, larghezza, lunghezza, etc., non siano compatibili con le strutture del porto.

Prima della sottoscrizione del contratto di ormeggio, l'utente dovrà presentare, pena la decadenza immediata, apposita documentazione comprovante il titolo di proprietà dell'unità oggetto dell'assegnazione (licenza di abilitazione alla navigazione o, per le unità non iscritte, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, nella quale dovrà essere indicato ogni elemento utile che permetta la chiara individuazione dell'unità: lunghezza fuori tutto, larghezza, cantiere di costruzione, tipo, numero di matricola e colore dello scafo, nonché numero di matricola del motore, nome dell'unità) o copia della dichiarazione di costruzione.

Sulla base di tali documenti e dati, all'atto dell'effettiva occupazione, SGDS M. provvederà al calcolo dell'eventuale conguaglio (sull'effettiva metratura dell'unità) senza la corresponsione del quale, da effettuarsi entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione, si avrà l'immediata decadenza dell'assegnazione. Qualora i dati accertati dovessero risultare discordanti da quelli indicati nella documentazione prodotta al momento dell'assegnazione o comunque differenti dall'effettiva metratura dell'unità (lunghezza fuori tutto) l'assegnazione del posto barca sarà revocata con effetto immediato e l'unità che occupa il posto dovrà subito essere rimossa dall'interessato, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità ai sensi della normativa vigente. In caso di mancata rimozione da parte dell'interessato, SGDS M. potrà provvedere ad allocare a terra l'unità, in appositi spazi nell'ambito portuale o in altre strutture, anche di terzi (eventualmente autorizzati alle operazioni di vendita di cui all'art. 2797 c.c.), da essa appositamente individuate, assegnando il posto barca ad altro utente.

Ai fini di cui al comma precedente, SGDS M. si riserva la facoltà di disporre, a spese dell'utente, l'effettuazione, da parte dell'organo tecnico competente, di qualsiasi misurazione delle unità.

L'assegnatario del posto barca autorizza il trattamento dei dati personali acquisiti anche su supporto

cartaceo e magnetico, ai sensi della vigente normativa.

Tali dati potranno essere conservati, elaborati ed utilizzati unicamente nell'ambito dell'ufficio del porto, ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto e, in ogni caso, per le previste finalità istituzionali.

È assegnabile il posto di ormeggio al richiedente che abbia in uso l'imbarcazione sulla base di un valido contratto (dichiarazione di armatore, leasing o locazione), debitamente trascritto ed annotato sulla licenza di abilitazione alla navigazione per le imbarcazioni da diporto e dal quale risulti la disponibilità esclusiva dell'imbarcazione per l'intero periodo per il quale è richiesta l'assegnazione dell'ormeggio.

La "Società" si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di assegnare, con prezzi di listino ridotto uno o più posti barca ad Enti od Associazioni che non perseguono fini di lucro.

Art. 10 Assegnazione degli ormeggi per finalità commerciali di noleggio o locazione

L'assegnazione del posto barca potrà avvenire, su apposita istanza e in base ai posti disponibili, anche a favore di imprese che abbiano quale oggetto sociale il noleggio o la locazione commerciale di unità da diporto, a condizione che siano state debitamente autorizzate all'esercizio di tale attività a norma di legge e secondo le vigenti disposizioni emanate dalla competente Autorità Marittima.

L'impresa, di cui al comma precedente, dovrà, ai fini dell'assegnazione, e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità, allegare all'istanza la documentazione, in corso di validità, attestante:

- a) la comunicazione di inizio attività inviata alla competente Autorità Marittima e relativi allegati;
- b) i dati completi delle unità (massimo n. 3, della stessa categoria, per singolo posto assegnato) che, previa verifica di compatibilità con il piano degli ormeggi, potranno occupare lo spazio richiesto.

La tariffa verrà calcolata, in tale caso, con riferimento all'unità di maggiore dimensioni.

Gli ormeggi disponibili per le attività di noleggio o locazione commerciale saranno assegnati alle imprese interessate, sulla base dei seguenti criteri di natura oggettiva:

- (a) tipologia del posto barca disponibile;
- (b) data di presentazione dell'istanza, con conseguente priorità per le istanze presentate, in relazione al posto barca disponibile, in data anteriore.

L'attività di noleggio o locazione commerciale di unità da diporto nell'ambito del porto potrà avvenire esclusivamente da parte di imprese debitamente autorizzate ai sensi di legge all'esercizio di tale attività, e soltanto mediante l'unità o le unità espressamente autorizzate allo svolgimento della stessa.

È vietato l'esercizio in porto, anche indirettamente, di attività commerciale di noleggio o locazione

di unità da diporto a imprese o soggetti non abilitati a tale attività e/o, ove abilitati, con unità diverse rispetto a quelle autorizzate.

Non costituisce uso commerciale il noleggio occasionale di cui all'art. 49-*bis* D. Lgs. n. 171/2005, a condizione che sia esercitato nel rispetto dei requisiti e delle limitazioni previste da tale disposizione normativa. Il titolare di posto barca che svolga nell'ambito portuale attività di noleggio occasionale con la propria unità da diporto è tenuto a farne dichiarazione all'Ufficio del Porto, esibendo copia della documentazione comprovante la avvenuta comunicazione dell'esercizio di tale attività ai competenti uffici dell'Autorità Marittima e dell'Agenzia delle Entrate. La violazione può comportare la decadenza dall'assegnazione del posto barca.

Art.11 Occupazione del posto di ormeggio assegnato

L'assegnatario del posto di ormeggio non può in alcun caso cedere o sublocare ad altri l'ormeggio assegnato; parimenti è vietato lo scambio di ormeggio tra assegnatari. La mancata osservanza di tale disposizione comporta la decadenza immediata della titolarità del posto di ormeggio.

Il cambio di unità (proprietario che sostituisce l'imbarcazione e/o il natante) potrà essere concesso, a domanda dell'interessato, previa verifica della compatibilità. L'interessato dovrà fornire tutti i dati necessari per compiere tale verifica preventiva (dimensioni del reale ingombro –comprese le plance di poppa, delfiniere, altezze di bordo, caratteristiche tecniche, ecc.).

Al termine della verifica di compatibilità e l'Ufficio del Porto comunicherà la propria determinazione di autorizzazione al cambio unità, l'utente dovrà perfezionare la pratica mediante presentazione della documentazione ufficiale comprovante il titolo di proprietà della nuova unità entro 20 giorni dall'autorizzazione stessa, da intendersi quindi come provvisoria. In mancanza di perfezionamento entro i suddetti termini l'autorizzazione provvisoria perderà efficacia e la richiesta si intenderà negata.

In caso di occupazione, anche provvisoria, del posto di ormeggio assegnato, con una imbarcazione/natante diversa da quella autorizzata, o in attesa di autorizzazione nel caso sia stata istruita una pratica di cambio barca, tale imbarcazione sarà considerata in transito a spese dell'assegnatario.

SGDS M. si riserva la facoltà di disporre, a spese dell'utente, l'effettuazione, da parte dell'organo tecnico competente, di qualsiasi misurazione delle unità, se le ritenute diverse da quelle dichiarate. Qualora l'imbarcazione risulti difforme da quella autorizzata, l'utente decadrà immediatamente dall'assegnazione del posto barca.

Ogni assegnatario che per qualsiasi motivo (crociera, rimessaggio invernale, alaggio per lavori etc.) intenda lasciare libero il posto barca per più di 3 (tre) giorni dovrà comunicare la durata dell'assenza

e, con almeno 3 giorni d'anticipo, la data del rientro.

SGDS M. potrà, in qualsiasi momento, disporre, tramite proprio personale, accertamenti sui documenti di bordo (Licenza di Navigazione per le unità immatricolate, altri documenti ufficiali per i natanti) allo scopo di verificare la correttezza dei dati (estremi di immatricolazione, lunghezza, larghezza, stazza ecc.) in essi riportati con quelli indicati nella documentazione prodotta al momento dell'assegnazione. Gli armatori sono tenuti alla tempestiva esibizione di tali documenti.

Qualora i dati riportati sui documenti dovessero risultare discordanti da quelli indicati nella documentazione prodotta al momento dell'assegnazione, l'assegnazione del posto barca sarà revocata con effetto immediato e l'unità che occupa il posto dovrà subito essere rimossa. Ove l'utente non vi provveda, SGDS M. ricorrerà alla rimozione d'ufficio dell'unità – collocandola a terra, in appositi spazi nell'ambito portuale o in altre strutture, anche di terzi (eventualmente autorizzati alle operazioni di vendita di cui all'art. 2797 c.c.) – con addebito all'utente delle spese, ivi comprese quelle di ricovero e custodia, con il diritto altresì, ai fini del recupero di tali spese e degli eventuali canoni ancora dovuti, di ritenere l'unità a norma dell'art. 2756 c.c. e di attivare tutti gli strumenti di legge e/o negoziali per il recupero coattivo del credito, compresa l'esecuzione a norma degli artt. 2796 e 2797 C.C.

Art. 12 Ulteriore utilizzo delle banchine

In presenza di eventuali esigenze di sosta, in porto, di unità militari, marittime, di sicurezza pubblica e di protezione civile, SGDS M., è tenuta, dietro richiesta, anche verbale, dell'Autorità Marittima, a rendere immediatamente disponibili gli accosti necessari fino al termine delle esigenze di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare ovvero per altre, non prevedibili esigenze.

La "Società" si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di assegnare temporaneamente, aree per manifestazioni ed eventi.

Art. 13 Vendita delle imbarcazioni

La vendita totale a terzi delle unità non trasferisce in alcun caso all'acquirente il diritto di occupare il posto di ormeggio medesimo, anche se il venditore non intenda più occuparlo, salvo quanto qui regolamentato.

Qualora l'unità assegnataria venga venduta per parte di carati, l'acquirente (singolo o più persone, o società o ente in genere) avrà diritto di usufruire del posto di ormeggio unitamente al venditore, a condizione che quest'ultimo partecipi alla proprietà dell'unità per almeno 12 (dodici) carati, previa comunicazione debitamente documentata. La proprietà del natante/imbarcazione non

SGDS MULTISERVIZI S.r.l. – Cod. Fisc. e P.I. 01780530448 – REA n. 173042 – Capitale sociale € 10.400 i.v.

trasferisce la titolarità del posto barca.

Il trasferimento della titolarità del posto barca a seguito di cessione di carati sarà possibile solo a condizione che siano trascorsi almeno due anni di comproprietà ininterrotta sulla medesima assegnata, qualora l'acquirente ne ottenga la proprietà esclusiva provvedendo all'acquisto dei residui 12 carati. L'acquirente, su istanza del venditore, previa comunicazione debitamente documentata, avrà quindi diritto all'intestazione quale assegnatario del posto di ormeggio.

Il nuovo assegnatario potrà sostituire l'imbarcazione/natante nel rispetto delle dimensioni del posto di ormeggio.

Qualora l'ormeggio venga assegnato originariamente a due o più soggetti comproprietari dell'unità, essi continueranno ad avere il diritto di occupare l'ormeggio fintantoché almeno 12 (dodici) carati dell'unità rimangono di loro proprietà o di almeno uno di essi; in caso contrario si applicheranno le disposizioni di cui al comma precedente

Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei trasferimenti di proprietà per successione a causa di morte; in tal caso gli eredi o legatari subentrano nell'assegnazione dell'ormeggio, presentando apposita istanza entro 12 (dodici) mesi dalla data di decesso.

Art. 14 Assegnazione Ormeggi in Transito.

Il posto di ormeggio che ogni natante occupa nelle zone di transito è stabilito dal Responsabile del Porto.

Ad ogni posto di ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.

L'assegnazione dei posti-barca nelle zone di transito è in misura del 10% del numero dei posti disponibili.

Al Responsabile del Porto compete giudicare sulle circostanze che possono essere in deroga a quella regola.

Previa disponibilità logistica, chiunque intende usufruire di un posto di ormeggio al transito a norma dell'art 49 -nonies D.lgs n. 171/2005 prima di fare ingresso nell'area portuale è tenuto a contattare l'ufficio del porto e registrarsi personalmente al momento dell'arrivo, con documenti personali e dell'imbarcazione, presso l'ufficio del porto stesso oppure presso gli ormeggiatori nel caso di chiusura di tale ufficio. A tal fine l'interessato dovrà compilare un'apposita scheda tecnica per la raccolta dei dati, che saranno resi disponibili all'Autorità Marittima e dovranno contenere a) complete generalità dell'utente con recapito telefonico per eventuali emergenze; b) estremi del documento di riconoscimento dell'utente medesimo; c) dati identificativi dell'unità in transito; d) estremi della polizza di assicurazione di tale unità.

La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio da formularsi all'atto

dell'arrivo.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.

Le tariffe per il servizio di ormeggio in transito sono rese pubbliche mediante affissione in apposite bacheche all'interno del porto nonché pubblicate sul sito internet.

Art. 15 Assegnazione dei posti di ormeggio ad unità da pesca di professionisti.

L'assegnazione di nuovi posti di ormeggio ad unità da pesca di professionisti, muniti di regolare licenza, viene concessa – a seguito di apposita istanza – compatibilmente con la disponibilità di tali posti.

Pena la inammissibilità, l'istanza di assegnazione dovrà essere corredata dalla copia della licenza di navigazione, del ruolino dell'equipaggio e della licenza di pesca in corso di validità.

Ai fini di massima tutela di tutti gli utenti portuali, all'istanza di assegnazione dovrà essere allegata altresì idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, che copra i danni eventualmente cagionati durante l'ormeggio, l'ingresso o l'uscita in porto dell'unità. La polizza dovrà essere rinnovata e mantenuta valida per l'intera durata dell'ormeggio.

L'istanza potrà essere presentata da singolo pescatore professionista o da cooperativa (o altro ente analogo a struttura associativa) di pescatori professionisti. Qualora la domanda sia presentata da cooperativa (o altro ente analogo), questa dovrà indicare l'affidatario del posto barca, pescatore professionista, debitamente autorizzato e munito della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e dovrà essere allegata.

Qualora il posto barca sia direttamente assegnato a singolo pescatore professionista, in caso di decesso di quest'ultimo gli eredi o i legatari avranno facoltà di subentrare qualora presentino, entro 12 (dodici) mesi dalla data del decesso, apposita istanza corredata dalla documentazione di cui ai commi 2 e 3 di cui sopra. Scaduto tale termine senza che sia stata presentata l'istanza con la relativa documentazione, il posto barca potrà essere assegnato a terzi, con conseguente obbligo dell'erede o legatario dell'unità interessata di rimuovere immediatamente quest'ultima, corrispondendo il canone per il periodo di occupazione a partire dalla data del decesso dell'assegnatario, con applicazione della relativa tipologia di tariffa, diversa – qualora egli non sia intestatario di valida licenza per pescatore professionista – da quella riservata a questi ultimi.

Nell'ipotesi in cui la domanda di assegnazione sia stata presentata da cooperativa (o altro ente analogo) di pescatori professionisti, e il socio da questa indicato quale affidatario deceda, gli eredi o i legatari di questo potranno subentrare nel posto barca nei termini e nelle modalità di cui al comma che precede. In caso di mancato subentro dell'erede o del legatario, la cooperativa (o altro ente

analogo) dovrà comunicare, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine di dodici mesi (o dalla data antecedente in cui l'erede o il legatario abbia manifestato la rinuncia), il nuovo socio affidatario o, nell'ipotesi di omessa comunicazione di nuovo affidatario, dovrà provvedere essa stessa direttamente a corrispondere il canone relativo al posto barca di cui si tratta.

Ai fini della tutela delle condizioni igienico-sanitarie e del decoro generale dell'area portuale, è fatto obbligo ai pescatori professionisti titolari di posti barca di mantenere e far mantenere pulita e ordinata l'area di banchina prossima all'ormeggio delle rispettive unità. Il materiale depositato in banchina dovrà essere ridotto al minimo indispensabile (*i.e.*, agli attrezzi da pesca di uso quotidiano), e necessariamente stipato in appositi contenitori, senza intralciare la libera circolazione. Gli attrezzi da pesca fissi utilizzati in porto dovranno essere conformi ai requisiti di marchiatura e identificazione richiesti, a seconda della tipologia di attrezzo, dal Regolamento (UE) n. 404/2011 e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine di permettere l'individuazione dell'unità cui appartengono.

Art.16 Assegnazione dei posti di ormeggio temporanei a operatori portuali.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono definiti operatori portuali:

- a) cantieri navali;
- b) officine di riparazione;
- c) rivenditori/ concessionari di mezzi navali;
- d) altri operatori del mare

Salvo i casi di comprovata impossibilità a provvedere da parte di SGDS M. ai soggetti di cui sopra potrà essere concesso, dietro istanza da presentare, un singolo posto di ormeggio con l'applicazione di una apposita tariffa, per la permanenza massima di 15 (quindici) giorni all'anno solare per singola imbarcazione. Tale permanenza potrà essere prorogata di 15 (quindici) giorni rinnovabili solo per quelle operazioni connesse con la propria attività e compatibili con questo regolamento (esempio: riparazioni meccaniche e cantieristiche, allestimenti, operazioni necessarie a rendere idonee alla navigazione le unità da diporto in corso di vendita munite di targa temporanea ecc.).

Art. 17 Posti in secca per attività di noleggio o locazione o per ricovero invernale.

È individuata l'area per la sosta in secca di piccoli natanti su carrelli destinati al noleggio/locazione o per ricovero invernale, come da allegata planimetria.

SGDS M., compatibilmente con la disponibilità degli spazi e tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte dei proprietari/locatari dei natanti, assegna uno spazio a terra. I richiedenti che intendono effettuare l'attività di noleggio/locazione all'atto dell'istanza dovranno produrre la documentazione attestante la regolarità delle comunicazioni di inizio attività presentata

presso l'Autorità Marittima competente. In mancanza di tale autorizzazione o in caso di revoca della stessa, l'unità non avrà titolo per permanere in tale zona e dovrà essere rimossa, senza diritto al rimborso per il periodo non goduto.

Art. 18 Sosta delle moto d'acqua.

I posti per le moto d'acqua potranno essere dotati di apposita piattaforma. In mancanza di posti nella piattaforma, potranno essere utilizzati ormeggi diversi, identificati dal gestore del porto. Esse non dovranno essere depositate, sia in ore diurne che notturne, al di fuori delle apposite aree a tal fine destinate.

La sosta e l'uso delle moto d'acqua all'interno dello specchio acqueo portuale dovranno essere effettuati secondo le misure di sicurezza di navigazione previste dall'Autorità Marittima, e subordinatamente al possesso di patente nautica.

Come per le altre unità, è vietato depositare carburanti di qualsiasi tipo, dentro qualunque contenitore, ovvero effettuare rifornimenti delle moto d'acqua se non presso le apposite strutture ad essi dedicate.

È vietato altresì, come per le altre unità, eseguire sulle moto d'acqua lavori di manutenzione e/o lavaggio con detersivi od altri prodotti inquinanti

Il varo o alaggio dovrà avvenire esclusivamente dalle apposite strutture.

Si applicano alle moto d'acqua le ulteriori norme del presente regolamento, in quanto compatibili.

Art.19 Norme di comportamento e servizio assistenza in porto.

Durante l'orario di servizio gli ormeggiatori sono dotati di apparecchio ricetrasmittente. Le unità da diporto che necessitano di assistenza per l'ormeggio o disormeggio devono contattare gli ormeggiatori prima dell'inizio delle manovre stesse.

Agli ormeggiatori è fatto divieto di condurre personalmente le unità da diporto in fase di ormeggio e disormeggio (salvo casi di emergenza o per motivi di sicurezza). Essi dovranno limitarsi a prestare assistenza alle unità impegnate nelle manovre di entrata o uscita dal posto barca.

Per motivi di sicurezza e/o di emergenza sono autorizzati a salire a bordo delle unità da diporto all'ormeggio, anche in assenza dell'armatore o un suo rappresentante incaricato, per assicurare gli ormeggi, spostando se del caso cime e catene, per attività di primo soccorso antincendio, pompaggio acqua in caso di rischio affondamento, ecc.

La SGDS M. non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni a persone e/o cose causati da rotture di ormeggi di proprietà dell'utente (fatta eccezione per la rottura delle catene di cui al precedente punto o di bitte, anelli di ormeggio o catenarie in banchina) o da un non corretto

ormeggio dell'unità.

Per motivi di sicurezza l'area portuale potrà essere protetta e sorvegliata da un sistema di telecamere a circuito chiuso con videoregistrazione e webcam a tutela degli utenti e delle infrastrutture.

Gli assegnatari di posto barca devono comunicare alla Direzione del Porto il proprio recapito telefonico di pronta reperibilità in caso di urgenza.

Ogni unità occupante un posto barca dovrà essere sempre ormeggiata a regola d'arte con cime di idonea dimensione di proprietà dell'utente, tutte le unità dovranno provvedere alla messa in opera di due molle di idoneo diametro, atte ad ammortizzare il tiro, con by-pass di sicurezza in catena ed avere in opera almeno tre parabordi su entrambi i lati. In caso di carenza o di mancato tempestivo intervento da parte dell'assegnatario, SGDS M. provvederà ad avvisare l'Autorità Marittima.

Coloro che richiedono il posizionamento di una boa con asta nell'ormeggio a mare sul corpo morto, dovranno corrispondere un costo extra previsto nel listino prezzi in vigore. La boa e l'asta rimarrà di esclusiva proprietà del richiedente che se ne assume la responsabilità.

Gli utenti che necessitano di far spostare la propria unità da un punto all'altro all'interno dello specchio acqueo portuale devono farne richiesta all'Ufficio del Porto, che vi provvederà con proprio personale e mezzi qualora tecnicamente possibile. Le spese del servizio di traino sono a carico del richiedente secondo apposita tariffa stabilita annualmente. Nel caso in cui risultasse necessaria la rimozione e l'alaggio dell'unità dal posto barca, i costi relativi verranno addebitati totalmente all'utente.

Nel caso risultasse necessaria la rimozione e l'alaggio dell'unità dal posto barca, la Direzione del Porto intimerà all'assegnatario di rimuovere l'unità stessa entro il termine ritenuto possibile. Qualora l'assegnatario non provveda nel termine stabilito, vi provvederà SGDS M. con totale addebito delle spese a carico dell'assegnatario. SGDS M. rimane comunque manlevata da ogni responsabilità per danni che si potessero verificare durante le operazioni suddette.

Tutte le unità dotate di motore a benzina dovranno aprire il vano motore e/o aerare le sentine almeno una volta al giorno, al fine di evitare l'accumulo di gas infiammabili in spazi chiusi. Le stesse unità dovranno inoltre effettuare la suddetta operazione prima di ogni avvio del motore. È vietato conservare a bordo contenitori di carburante non specificatamente omologati a tale scopo (es. latte, taniche, fusti etc.). È altresì vietato introdurre carburante sfuso, in taniche, ed effettuare rifornimenti di carburante al di fuori dell'idonea area opportunamente attrezzata.

Tutte le unità ormeggiate dovranno essere adeguatamente protette contro le corrosioni causate da correnti galvaniche, in modo da non recare danni ad altre unità stazionanti i posti barca vicini.

Al fine di evitare inutili ed onerosi sprechi d'acqua, è fatto obbligo a tutti gli utenti di impiegare manichette efficienti munite di chiusure terminali automatiche. Al termine dell'uso tutte le

manichette non dovranno essere lasciate in banchina ma regolarmente raccolte e/o depositate a bordo delle unità. All'interno dell'area portuale non si è tenuti ad assicurare la fornitura d'acqua nei casi di avarie, di disfunzioni dell'impianto e nei periodi di particolare siccità e ciò non potrà comportare una modifica della tariffa applicata.

Al fine di prevenire incidenti è assolutamente vietato approntare linee elettriche volanti e lasciare incustoditi cavi inseriti nelle colonnine di erogazione dell'energia elettrica, anche ad interruttore spento. La fornitura di energia elettrica può avvenire solo con l'impiego delle prese previste; ogni allaccio in forma diversa da quello previsto verrà perseguito. In caso di non rispetto da parte degli utenti di tali regole, nell'ottica di prevenzione incendi, gli ormeggiatori saranno abilitati a staccare i cavi incustoditi dalle colonnine di erogazione dell'energia elettrica.

All'interno dell'area portuale non si è tenuti ad assicurare la fornitura d'energia elettrica nei casi di avarie ed incompletezze degli impianti e ciò non potrà comportare una modifica della tariffa applicata

Tutte le unità ormeggiate nel Porto devono essere in possesso dei requisiti di stabilità, di galleggiabilità e di protezione contro gli incendi, dimostrati da certificati di sicurezza in corso di validità quando previsti dalla normativa vigente in materia, e devono inoltre essere regolarmente assicurate ai sensi di legge con contrassegno debitamente esposto. L'Ufficio del Porto segnalerà ogni unità che a proprio giudizio non risponda ai requisiti suddetti all'Autorità Marittima per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

Prima di assentarsi dal porto, soprattutto per periodi di consistente durata, gli utenti che lasciano la propria imbarcazione al posto di ormeggio loro riservato, debbono assicurarsi che i cavi di tenuta siano in ottime condizioni e in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza. In caso di avaria al motore ausiliario l'utente deve richiedere al Responsabile l'ausilio dei mezzi portuali per il rimorchio. In caso di assenza prolungata, il proprietario o possessore del natante ormeggiato nel porto dovrà nominare un guardiano in grado di effettuare le manovre che gli saranno ordinate. In mancanza di guardiano il Responsabile del Porto provvederà, in caso di emergenza, ad effettuare le manovre necessarie coi mezzi e personale adeguato a spese e sotto la responsabilità del proprietario o possessore del natante.

Ogni natante ormeggiato in porto dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione, galleggiamento e sicurezza. Qualora i preposti alla vigilanza del porto dovessero constatare che un natante è allo stato di abbandono o che corre il rischio di affondare o di causare danni ai natanti ed alle attrezzature circostanti, questi avviseranno immediatamente il proprietario o possessore e simultaneamente il guardiano nominato, affinché venga subito eliminato l'inconveniente. Se questi non dovesse provvedere entro i termini stabiliti, il natante sarà ritirato a secco a spese e rischio del proprietario o

possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

Qualora un natante affondi dentro il porto, avamposto, o nelle vicinanze di questo, il proprietario o possessore o il guardiano nominato, sono obbligati alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione da parte dell'Autorità Marittima e del Responsabile del porto.

Durante la normale manutenzione degli ormeggi o altri lavori a mezzo di palombari o sommozzatori, la Società farà disporre sul posto gli appositi segnali o bandiere e qualsiasi spostamento dei natanti dovrà avvenire fuori dai segnali suddetti.

Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione dell'Autorità Marittima che si avvarrà della collaborazione del personale del Porto. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza agli incendi summenzionati saranno a carico dell'Utente riconosciuto responsabile, a cui sarà addebitato altresì l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali.

Art. 20 Divieti

È vietato manomettere e/o modificare le colonnine di erogazione elettrica ed idrica nonché far correre tubi e cavi lungo le banchine e pontili.

E' vietato appoggiare biciclette od altro alle colonne ed alle protezioni.

È vietato installare qualsiasi tipo di oggetto (passerelle, scalette, gradini ecc.) sulle banchine / pontili.

Per ragioni di sicurezza manifestate dall'utente, connesse alla salita e alla discesa dall'unità, ferme le competenze dell'Autorità Marittima, può essere autorizzato dalla Direzione del porto il posizionamento provvisorio di tali oggetti, purché facilmente rimuovibili e di dimensioni contenute, e a condizione che non ingombrino la banchina/il pontile, non costituiscano pericolo per le persone e intralcio al libero transito e siano posizionate senza in alcun modo danneggiare e forare le strutture portuali esistenti.

È assolutamente vietata la balneazione, le immersioni subacquee e la pesca di ogni tipo all'interno dell'area portuale. L'Utente per ogni problema deve rivolgersi alla Direzione del Porto che potrà intervenire a spese dell'Utente con personale proprio o da essa incaricato, specificamente autorizzato e abilitato.

All'interno dell'area portuale gli animali dovranno essere tenuti sotto controllo, e dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che gli stessi possano arrecare molestia o disagio agli utenti (es: i cani vanno tenuti al guinzaglio) e sporcare gli spazi comuni.

È vietato in modo assoluto lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito del Porto, anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle autorizzate o predisposte dalla "Società" che di volta in volta darà pubblicità delle aree che nell'ambito

del porto destinerà a detti scopi.

Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre il movimento e gli spostamenti di ormeggio che si rendessero necessari in caso di emergenza o per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività del porto.

In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà, provvedere direttamente a tali spostamenti con personale addetto.

È vietato a tutte le imbarcazioni, salvo casi di forza maggiore, di dare fondo alle ancore. I natanti debbono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio predisposte e i loro proprietari sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato.

I cavi auto-affondanti, predisposti dalla "Società", devono essere impiegati solo per mettere in forza il corpo morto.

È fatto divieto di avvolgere tali cavi alle bitte di bordo.

Ogni utente assicurerà al cavo o, se possibile, alla catena cui esso è collegato, un proprio cavo di ormeggio e solo quest'ultimo verrà assicurato alle sistemazioni di bordo.

Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata.

Nell'ambito del porto sono proibiti i giochi in genere, in particolare i giochi con il pallone ed altre attività che possano recare molestia agli utenti del porto; è inoltre vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari, oltre al lavaggio delle autovetture sulle banchine.

È vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, o quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie, prima delle ore 8,00 e dopo le 21,00, nonché, durante il periodo da giugno a settembre compresi, tra le ore 12,30 e le ore 16,30. Sono vietati nei detti orari anche l'esecuzione di lavori rumorosi, l'uso di motorette e qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui. Tutti gli altri lavori, che comportino disagio o molestia agli altri utenti, devono essere effettuati nell'area del cantiere navale.

Sono inoltre vietati il camminamento e il transito su tutte le opere di protezione esterne del porto (muri paraonde con annessi massi e tetrapodi).

È vietato altresì immergersi in prossimità delle imbarcazioni per effettuare ispezioni, interventi o riparazioni.

Sono vietate le prove di velocità e la navigazione a vela nell'ambito del porto.

È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, ecc.) e comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma e

dopo specifica diffida all'avente diritto ed ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a fare effettuare le pulizie esterne a mezzo personale di propria fiducia, con addebito del relativo costo all'inadempiente.

Art.21 Velocità e sicurezza della navigazione

Nel bacino portuale la velocità massima consentita è di 3 (tre) nodi. Fuori dell'imboccatura dell'approdo e fino a 300 metri da essa la velocità non potrà superare i 5 (cinque) nodi fatte salve le eventuali ordinanze della competente Autorità Marittima.

Art.22 Modalità di ormeggio e disormeggio

Tutte le unità dovranno essere ormeggiate in andana (di poppa, perpendicolari alla banchina/pontile) come previsto dall'art. 67 del Reg. C.N.

È facoltà della SGDS M., per motivi urgenti di sicurezza, cambiare in qualsiasi momento il posto di ormeggio delle unità; in tal caso la manovra dovrà essere eseguita a cura del proprietario dell'unità con proprio equipaggio.

Nel caso in cui l'unità sia sprovvista di equipaggio e/o il proprietario si trovi nell'impossibilità di eseguire la manovra disposta, vi provvederà SGDS M. con proprio personale abilitato a rischio del proprietario.

Ogni unità dovrà essere ormeggiata a regola d'arte.

Le molle, i grilli, le cime di ormeggio e i parabordi devono essere mantenuti, a cura e spese degli utenti sempre in perfetto stato.

Durante le manovre di ormeggio/disormeggio è assolutamente vietato far uso dell'ancora, se non in caso di immediata e certa urgenza.

La SGDS M. ha l'obbligo di mantenere in efficienza, e controllare periodicamente, le proprie sistemazioni di ormeggio (catenarie, corpi morti, gavittelli e gli altri arredi della banchina). La SGDS M. fornisce, compresa nella quota annuale di stazionamento, due catene per ogni unità per l'ormeggio di prora, periodicamente ispezionate e sostituite ove necessario

La SGDS non risponde dei danni cagionati dalle avverse condizioni meteo marine alle attrezzature di attracco e non, alle unità ormeggiate, catenarie, grilli, pendini, alle persone ed alle cose in genere in tutta l'area portuale, sia in mare che in secca. Si precisa che sono in ogni caso esclusi reclami per danni conseguenti all'azione del vento oltre "forza sei" della Scala Beaufort, come da rilevazioni strumentali locali

Art. 23 Fornitura carburanti ed altri servizi

SGDS MULTISERVIZI S.r.l. - Cod. Fisc. e P.I. 01780530448 - REA n. 173042 - Capitale sociale € 10.400 i.v.

Per la fornitura di carburanti e affini, nonché per le prestazioni di conforto (ristoranti, bar, boutique, ecc.) per quelle di assistenza tecnica e per le forniture di bordo, gli utenti devono corrispondere gli importi relativi ai servizi ricevuti direttamente agli assuntori dei servizi medesimi.

Per le prestazioni di assistenza, di riparazione e raddobbo dei natanti la “Società” potrà procedere ad eventuale apposita convenzione con il “Cantiere Navale”, mentre per la manutenzione e la riparazione delle unità immobiliari, nell'ambito del porto, la “Società” potrà procedere ad apposita convenzione con “Imprese Convenzionate”.

Art. 24 Smaltimento rifiuti

Nell'intera area portuale, sia in acqua che sulle banchine, sui moli e sui pontili, è fatto divieto a chiunque di gettare e abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nonché di svuotare acque di sentina e acque reflue e scaricare rifiuti di qualsiasi natura.

È vietato l'ingombro, anche temporaneo, delle banchine, dei pontili e delle aree a terra, con materiali di rifiuto, sacchetti e residui di lavorazioni.

È fatto divieto a chiunque acceda nell'area portuale di effettuare il lavaggio di auto e/o moto. È fatto altresì divieto a chiunque di procedere alle operazioni di igiene personale sui pontili e sulle banchine.

È fatto obbligo a chiunque gettasse in mare, anche accidentalmente, rifiuti di qualsiasi genere, di provvedere, ove del caso avvalendosi di ditte specializzate, al loro recupero per il successivo smaltimento, provvedendo alla bonifica della zona.

I rifiuti solidi devono essere sistemati dagli utenti in idonei sacchetti ben chiusi e introdotti nelle isole per la raccolta differenziata, mentre per lo smaltimento dei rifiuti liquidi dovranno essere utilizzate le apposite installazioni.

Per le esigenze personali dovranno essere usati gli appositi locali igienici esistenti a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccogliere i liquidi di bordo. Resta fermo che l'accesso ai servizi igienici riservati presenti negli appositi locali dell'area portuale è limitato ai titolari di posto barca e ai loro ospiti muniti dell'apposito codice.

I rifiuti speciali (oli esausti, filtri, batterie, etc.) dovranno essere depositati negli appositi contenitori; gli stessi sono accentrati presso un unico punto di raccolta (deposito temporaneo non sottoposto a procedure di autorizzazione), il cui gestore SGDS M. si farà carico di:

- a) provvedere alla custodia dell'area e dei contenitori, garantendo il ritiro da parte dei consorzi obbligatori o ditte autorizzate ai sensi normativa vigente;
- b) distribuire materiale informativo o evidenziare mediante adeguati avvisi l'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti in ambito portuale.

Gli utenti del porto sono tenuti a collaborare con SGDS M. in relazione alle misure procedurali da

essa intraprese al fine di garantire il rispetto dei requisiti del sistema di gestione ambientale e della qualità per la definizione, il controllo e il miglioramento delle *performances* di servizio ed ambientali.

Resta ferma l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti anche speciali, nonché le apposite Ordinanze emanate in materia dalla competente Autorità Marittima

Art. 25 Norme antincendio ed antinquinamento

La "Società" ha cura di predisporre un'appropriata organizzazione dotata di impianti fissi e mobili per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, con personale specializzato.

Le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale, con facoltà in ogni momento di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti in caso di riscontrata loro inosservanza:

1. in caso di versamento di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Società e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo;
2. prima della messa in moto del motore a benzina l'utente deve provvedere alla areazione del vano motore;
3. ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina, e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
4. gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
5. il rifornimento di carburante all'imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti e affini esistente nel porto; è assolutamente vietato, nell'ambito del porto qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, forniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia qualsiasi altro sistema; in caso di assoluta necessità, mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, ecc., l'interessato deve chiedere espressa autorizzazione alla Società;
6. i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
7. gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;

8. in caso di principio di incendio a bordo di un'imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine, deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme avvisando, nel contempo con i mezzi più rapidi possibili la Direzione, che avrà cura di segnalare l'emergenza per i provvedimenti del caso alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento; al riguardo devono essere usati gli appositi avvisatori di incendio e, se possibile, anche il telefono, in particolare è attribuita alla Direzione la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dal porto.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico dell'utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

Art. 26 Disciplina per le unità immobiliari ed attività commerciali

Gli utenti immobiliari dovranno conservare le unità stesse in ottimo stato di manutenzione, provvedendo a tutte le riparazioni necessarie.

L'utente è responsabile per i danni diretti o indiretti che potessero derivare a terzi, esonerando la "Società" da ogni responsabilità.

L'utente deve usare l'unità immobiliare esclusivamente per i fini cui essa è destinata. Non può in ogni caso svolgervi le attività non consentite dalla legge, rumorose, e che comunque possono arrecare disturbo ai vicini. In particolare deve essere salvaguardato il diritto alla quiete ed al riposo degli utenti, dovendo a tal fine limitare nel tempo e tenere comunque a volume ridotto l'uso di apparecchi radio, televisori o similari.

Le insegne, luminose o meno, delle attività commerciali ubicate all'interno del porto turistico dovranno essere approvate da SGDS M. ed eventualmente ubicate nelle posizioni da questa all'uopo destinate.

Il carico e scarico del materiale dei locali commerciali potrà essere effettuato solo dalle 08,00 alle 10,30 e dalle 15,00 alle 17,00.

Art. 27 Disciplina per le attività inerenti all'esecuzione dei lavori in ambito portuale

Chiunque intenda effettuare lavori vari per conto terzi, all'interno del porto, dovrà essere iscritto nei registri previsti dall'art. 68 del Codice della Navigazione, tenuti dalla Capitaneria di Porto e depositare la documentazione, di cui è in possesso, presso l'ufficio del porto.

E' fatto espresso divieto di effettuare lavori di ristrutturazione, pitturazione, carteggiatura, taglio o altri lavori, non riconducibili a minimi interventi accessori, sulle unità all'ormeggio

Per lavori su unità potrà essere individuata da SGDS M. una zona appositamente destinata.

L'utente è direttamente responsabile per le eventuali infrazioni e per le relative conseguenze

Art.28 Disciplina delle attività di scalo di varo e di alaggio

Il varo, alaggio, riparazione, ecc. dei natanti nella cinta portuale sono autorizzati soltanto nelle zone appositamente destinate per tale uso. I cantieri navali sono obbligati a rispettare il presente Regolamento e non potranno in alcun modo ingombrare le strade di accesso al porto, se non limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni relative agli spostamenti.

Il possessore del natante che intende entrare nell'area destinata a cantiere navale dovrà darne comunicazione all'ufficio di SGDS M. del porto indicando i lavori da fare, la durata degli stessi e depositare i documenti.

Le attività di varo ed alaggio e i servizi connessi all'interno del Porto possono essere gestite direttamente o affidate a terzi con le modalità previste dalle leggi vigenti.

L'uso dello scivolo è riservato alle derive, ai gommoni e ai piccoli natanti come meglio definiti dalle eventuali Ordinanze della Capitaneria di Porto.

L'accesso all'area portuale delle auto e/o dei carrelli che intendano usufruire dello scivolo è consentito in presenza del personale SGDS M.

La Società declina ogni responsabilità per danni a cose o persone da uso dello scivolo non conforme al presente Regolamento.

Art. 29 Disciplina dei dispositivi per la ricarica di veicoli ed apparecchi elettrici.

Nel rispetto delle norme sulla sicurezza SGDS M. potrà installare all'interno dell'area portuale zone di ricarica per veicoli elettrici, incluse biciclette.

I dispositivi potranno essere utilizzati dagli utenti portuali che, in quanto assegnatari del posto barca, hanno accesso all'ambito portuale nonché nel rispetto delle norme sull'ingresso e la circolazione del porto, dagli utenti esterni.

Gli utenti esterni al porto per l'uso dei dispositivi dovranno previamente dotarsi di apposito tagliando presso l'ufficio del porto, conseguito il quale potranno fare ingresso in porto e sostare all'interno degli appositi stalli esclusivamente e per il tempo necessario alla ricarica del veicolo, terminata la quale l'occupazione dell'area verrà ritenuta abusiva.

Art. 30 Responsabilità

SGDS MULTISERVIZI S.r.l. – Cod. Fisc. e P.I. 01780530448 – REA n. 173042 – Capitale sociale € 10.400 i.v.

La “Società” non è responsabile per i danni causati da terzi o verso terzi da coloro che utilizzano i posti ormeggio.

L'utente è direttamente responsabile per le eventuali infrazioni alle leggi e ai regolamenti in materia di diritto della navigazione, doganale, di polizia e di sicurezza.

SGDS non è responsabile altresì:

a) di eventuali danni a persone e/o cose di qualsiasi genere presenti nelle acque o nelle strutture portuali e causati da condizioni meteomarine, catastrofi naturali, sommosse, atti vandalici, eventi bellici, scioperi, incendi, indisponibilità dei luoghi e cause di forza maggiore o caso fortuito;

b) di eventuali danneggiamenti o furti di qualsiasi genere aventi ad oggetto le unità ormeggiate e/o ogni altro bene presente nella struttura portuale, inclusi danneggiamenti o furti verificatisi a bordo di tali unità o dei veicoli in sosta o all'interno delle unità immobiliari gestite da SGDS M., che siano ascrivibili a dolo o colpa di altri utenti e/o a terzi anche ignoti e/o ad animali anche non di proprietà di alcuno

Il personale che rilevi e contesti infrazioni deve farne immediata comunicazione alla Direzione del Porto che, se del caso, darà opportuna segnalazione dell'accaduto all'Autorità Marittima.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine all'infrazione rilevata, nei casi più gravi potranno essere adottati dall'Organo di Amministrazione della “Società” sanzioni particolari a carico degli utenti, ovvero, direttamente dalla Direzione, quali provvedimenti di allontanamento sia dell'imbarcazione che dei responsabili.

Fatte salve le sanzioni stabilite in via generale e di competenza dell'Autorità Marittima, la Società provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento e alle relative sanzioni stabilite, per quanto di sua competenza, in attuazione delle disposizioni del competente Ufficio Marittimo.

Art. 31 Applicazione e osservanza del Regolamento

L'osservanza del presente Regolamento è obbligatoria per tutti coloro che a qualsiasi titolo utilizzano i beni, le infrastrutture e i servizi che comunque ricadono in ambito portuale e per il solo fatto che essi accedono e li usano, si ritiene da essi accettato e per essi obbligatorio.

Oltre alle disposizioni dell'Autorità Marittima ed alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, vincolano coloro che utilizzano il Porto turistico le disposizioni impartite dalla “Società”.

Tutti gli utenti, oltre ad essere soggetti alle norme contenute nel Codice della Navigazione, sono tenuti ad osservare le condizioni e le obbligazioni assunte dalla “Società” con l'atto formale di concessione n. 535 del 24/05/2025.

Tutto il personale svolgente attività nell'ambito del porto indosserà una particolare tenuta, portante

tra l'altro la scritta "San Giorgio Marina", che ne consentirà il facile riconoscimento e, allo scopo di assicurare l'osservanza del presente regolamento, potrà, nell'ambito, dare opportuni ordini e disposizioni.

Il Responsabile della SGDS per il Porto provvederà altresì al controllo e al coordinamento dei servizi effettuati da terzi debitamente autorizzati dalla "Società".

Art. 32 Modifica del Regolamento

La "Società" si riserva il diritto di aggiornare, integrare, modificare anche in parte il presente regolamento, in qualunque momento, qualora ciò sia ritenuto dalla "Società" stessa opportuno, al fine di meglio assicurare, fino al termine della concessione, la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza del porto oppure per adeguarlo alle eventuali norme contenute negli atti di concessione, nonché per conformarlo alle ordinanze dell'Autorità Marittima.

Art. 33 Violazioni del Regolamento

Qualsiasi violazione al presente Regolamento comporterà l'immediata inibizione del servizio per il trasgressore e la segnalazione alla Capitaneria di Porto ed alla Guardia Costiera per i provvedimenti di competenza.

La SGDS M. si riserva inoltre la facoltà di attuare ogni azione di rivalsa nelle sedi opportune per risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 34 Norma di rinvio

L'area portuale rimane sempre soggetta alle vigenti norme di Polizia del Demanio Marittimo e alla vigilanza dell'Autorità Marittima, all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione nonché le altre leggi o regolamenti dello Stato

Art. 35 Controversie

Per le eventuali controversie fra gli utenti ed SGDS M. il Foro competente è quello di Fermo.